

CCX SEDUTA

(POMERIDIANA)

GIOVEDI' 19 MAGGIO 1977

Presidenza del Presidente RAGGIO

indi

del Vicepresidente SERRA

I N D I C E

Proposte di legge: "Sulla protezione della fauna e l'esercizio della caccia in Sardegna" (85); "Protezione della selvaggina ed esercizio della caccia in Sardegna" (104); "Sulla protezione della fauna e l'esercizio della caccia in Sardegna" (112); "Regolamento dell'esercizio della caccia in Sardegna" (127). (Continuazione della discussione e approvazione del testo unificato):

MONNI P. SERAFINO	7072
ERDAS, Assessore della difesa dell'ambiente ..	7075
(Votazione segreta)	7077
(Risultato della votazione)	7077

La seduta è aperta alle ore 17 e 30.

VIRDIS, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 12 maggio 1977, che è approvato.

Continuazione della discussione e approvazione del testo unificato delle proposte di legge: "Sulla protezione della fauna e l'esercizio della caccia in Sardegna" (85); "Protezione della selvaggina ed esercizio della caccia in Sardegna" (104); "Sulla protezione della fauna e l'esercizio della caccia in Sardegna" (112); "Regolamento del-

l'esercizio della caccia in Sardegna" (127).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del testo unificato delle proposte di legge: "Sulla protezione della fauna e l'esercizio della caccia in Sardegna" di iniziativa dei consiglieri Isoni - Zurru - Soddu - Carrus - Baghino - Mela - Monni Pietro - Piredda - Saba; "Protezione della selvaggina ed esercizio della caccia in Sardegna", di iniziativa dei consiglieri Rais - Erdas; "Sulla protezione della fauna e l'esercizio della caccia in Sardegna", di iniziativa dei consiglieri Corrias - Schintu - Melis G. Battista - Birardi - Raggio - Macis - Maddalon - Mancosu - Muravera - Melis Egidia - Careddu - Granese - Puggioni - Orrù - Sechi - Usai; "Regolamento dell'esercizio della caccia in Sardegna", di iniziativa dei consiglieri Biggio - Pigliaru; relatori gli onorevoli Isoni, Biggio, Corrias, Rais.

Si dia lettura dell'articolo 24.

VIRDIS, Segretario:

Art. 24

L'esercizio della caccia in Sardegna non po-

trà effettuarsi prima della seconda domenica di settembre e dovrà avere termine entro e non oltre la terza domenica di marzo.

L'esercizio venatorio potrà essere consentito per un massimo di due giornate la settimana, compresa la domenica, oltre alle giornate festive infrasettimanali.

La caccia alla tortora può essere consentita alla posta e senza l'uso del cane, fino ad un massimo di tre giornate nel mese di agosto.

La caccia al cinghiale può essere consentita dall'8 dicembre al 31 gennaio dell'anno successivo, limitatamente alle domeniche e alle giornate festive infrasettimanali.

Limitatamente alle Isole dell'arcipelago di La Maddalena è consentita la caccia alla beccaccia in un periodo compreso tra il 1° marzo e il 15 aprile.

La caccia alle folaghe, ai palmipedi ed ai conigli selvatici col sistema della battuta è vietata.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

VIRDIS, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Orrù - Isoni - Puddu Piero:

"Art. 24 - Al primo comma sostituire la parola "seconda" con la parola "terza". (100)

Emendamento soppressivo parziale Orrù - Isoni - Puddu Piero:

"Art. 24 - L'ultimo comma è soppresso. (101)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore per la difesa dell'ambiente.

ERDAS (P.S.I.), Assessore per la difesa dell'ambiente. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento 101, soppressivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento 100, sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 24. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

VIRDIS, Segretario:

Art. 25

La caccia può essere esercitata soltanto con armi portatili.

Sono vietati:

a) l'uso di arma da fuoco impostata anche con scatto provocato dalla preda;

b) la caccia col fucile su barca a motore, ovvero a rimorchio di barca a motore, nei laghi e nel mare e la caccia con velivoli o con veicoli a trazione manuale e meccanica;

c) i mezzi elettrici, le lanterne, le insidie notturne;

d) le gabbie, le ceste, le pietre a scatto, le tagliole e ogni genere di trappole o trabocchetti;

e) i lacci di qualsiasi genere;

f) i richiami acustici a funzionamento elettronico o di altro tipo muniti o meno di amplificatori del suono;

g) le armi munite di silenziatore;

h) la caccia col furetto;

i) le armi corte, le armi ad aria compressa ed a gas, nonché ogni altra arma da fuoco di calibro superiore al 12.

Nel novero delle armi da fuoco proibite non sono compresi congegni non pericolosi, destinati esclusivamente a segnali di allarme.

E' inoltre vietato:

l) usare richiami vivi;
m) molestare, con velivoli, in qualunque luogo essa si trovi, la selvaggina, scendendo a bassa quota o permanendo, senza necessità, sui luoghi stessi;

n) cacciare a rastrello in più di tre persone.

Il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 300.000 e alla revoca dell'autorizzazione regionale di caccia da 3 a 5 anni.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

VIRDIS, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Isoni - Loretto - Zurru:

“Art. 25 – Al primo comma dopo le parole: “con armi portatili” aggiungere le parole “e con fucili semiautomatici a non più di tre colpi”.
(50)

Emendamento sostitutivo totale Orrù - Isoni - Puddu Piero:

“Art. 25 – La caccia è consentita con l'uso di fucile con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12.

Sono vietati:

a) l'uso di arma da fuoco impostata anche con scatto provocato dalla preda;

b) la caccia col fucile su barca a motore ovvero a rimorchio di barca a motore, nei laghi, nei corsi d'acqua e nel mare, la caccia con o da velivoli e con o da veicoli a trazione animale o meccanica;

c) i mezzi elettrici, le lanterne, le insidie notturne;

d) le gabbie, le ceste, le pietre a scatto, le tagliole ed ogni genere di trappole e trabocchetti;

e) i lacci di qualsiasi genere;

f) ogni tipo di uccellagione e l'uso di qualunque rete;

g) i richiami acustici a funzionamento elettronico o di altro tipo, muniti o meno di amplifi-

catori del suono;

h) le armi munite di silenziatore;

i) l'uso del furetto, salvo le deroghe previste negli articoli successivi;

l) le armi corte, le armi ad aria compressa ed a gas;

m) l'esercizio venatorio con uso di richiami vivi;

n) molestare la fauna con velivoli, in qualunque luogo essa si trovi, scendendo a bassa quota o permanendo senza necessità sui luoghi stessi;

o) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei terreni adibiti ad attività sportive;

p) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali e regionali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di produzione di selvaggina, nelle zone di addestramento cani;

q) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato, ed in quelle ove il divieto sia richiesto a giudizio non sindacabile dell'autorità militare o dove esistano monumenti nazionali purché dette zone siano chiaramente delimitate da tabelle recanti la scritta: “ZONA MILITARE - DIVIETO DI CACCIA” – “MONUMENTO NAZIONALE - DIVIETO DI CACCIA” – tali tabelle sono esenti da tasse;

r) l'esercizio venatorio nelle aie, nelle pertinenze dei fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazioni e posti di lavoro e di cinquanta metri da vie di comunicazione, ferrovie e strade carrozzabili eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

s) portare armi da sparo per uso di caccia cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno dei centri abitati o a bordo di veicoli di qualunque genere; trasportare o portare le stesse armi, non smontate unitamente a munizioni spezzate, pur non esercitando la caccia, nei luoghi, nei periodi, nei giorni non consentiti per la caccia dalla presente legge e dalle altre disposizioni;

t) l'esercizio venatorio a rastrello in più di tre persone ed utilizzare, a scopo di caccia, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore,

negli specchi o corsi d'acqua;

u) l'esercizio venatorio su terreni ricoperti in tutto od in gran parte di neve;

v) prendere o tenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo le autorizzazioni per i fini di ripopolamento o nelle oasi di produzione per sottrarli a sicura distruzione o morte purché, in tale ultimo caso, se ne dia avviso all'organo venatorio più vicino;

z) detenere o commerciare esemplari di mammiferi ed uccelli presi con mezzi non consentiti dalla presente legge;

w) usare munizioni spezzate nella caccia agli ungulati;

x) la caccia alla fologa, ai palmipedi, ai conigli selvatici col sistema della battuta;

j) l'esercizio della caccia nei fondi chiusi da muro, rete metallica od altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,80, o da corsi e specchi d'acqua il cui letto abbia profondità di metri 1, 50 e larghezza di almeno 3 metri.

In detti fondi la cattura della selvaggina può essere effettuata soltanto ai fini della protezione delle colture su autorizzazione e col controllo del Comitato Comprensoriale Faunistico competente per territorio.

La selvaggina stanziale catturata deve essere destinata al ripopolamento di altre località.

y) cacciare o catturare qualsiasi specie di selvaggina da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole, salvi i casi previsti dall'articolo 31 della presente legge.

E' fatta eccezione per la caccia di appostamento ai palmipedi per la quale il divieto di cui sopra ha inizio due ore dopo il tramonto.

Il trasgressore per ciascuna delle infrazioni ai divieti sopra elencati è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 300.000 ed alla sospensione dell'autorizzazione regionale di caccia per i periodi da 2 a 5 anni.

Nel novero delle armi da fuoco proibite non sono compresi congegni non pericolosi destinati esclusivamente a segnale dall'allarme".
(102)

PRESIDENTE. Uno dei presentati dell'emendamento numero 50 ha facoltà di illustrarlo.

ISONI (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 102 ha facoltà di illustrarlo.

ORRU' (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore per la difesa dell'ambiente.

ERDAS (P.S.I.), *Assessore per la difesa dell'ambiente*. La Giunta accoglie l'emendamento 102, che è un emendamento concordato, e non accoglie l'emendamento 50.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento 102, sostitutivo totale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento 50, aggiuntivo. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 26

La caccia col furetto è consentita solo in funzione della difesa dell'agricoltura e di cattura a scopo di ripopolamento e deve essere autorizzata dal Comitato regionale faunistico.

In ogni caso, nella caccia col furetto è vietato l'uso di qualsiasi forma di rete o di sacco, salvo che si tratti di cattura fatta a scopo di ripopolamento, autorizzata dal Comitato regionale faunistico.

Il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 150.000 e alla revoca dell'autorizzazione regionale di caccia da 3 a 5 anni.

PRESIDENTE. All'articolo 26 sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

VIRDIS, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Anedda - Chessa - Murru:

"Art. 26 — L'articolo 26 è modificato come segue: "Per la difesa delle colture e per la cattura a scopo di ripopolamento è consentito l'uso del furetto, previa espressa autorizzazione del Comitato Regionale Faunistico". (32)

Emendamento sostitutivo parziale Orrù - Isoni - Puddu Piero:

"Art. 26 — I primo due commi dell'articolo 26 sono sostituiti dal seguente: "Per la difesa delle colture e per la cattura a scopo di ripopolamento è consentito l'uso del furetto, previa espressa autorizzazione del Comitato Regionale Faunistico". (103)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 32 ha facoltà di illustrarlo.

ANEDDA (M.S.I.-Destra Nazionale). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 103 ha facoltà di illustrarlo.

PUDDU PIERO (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore agli affari generali, personale e riforma della Regione.

CORONA (P.R.I.), *Assessore agli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta accoglie l'emendamento numero 103, e non accoglie il numero 32.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emen-

damento numero 32, sostitutivo totale avvertendo che nel caso in cui questo emendamento venga approvato, essendo sostitutivo totale, si intende cassato anche il terzo comma dell'articolo 26. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento 103, sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto adesso in votazione la restante parte dell'articolo 26. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura dell'articolo 27.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 27

E' vietato l'uso in agricoltura di erbicidi, pesticidi ed insetticidi clororganici nonché di tutte le sostanze chimiche o esplodenti che possono determinare inquinamento dell'ambiente naturale e mettere in pericolo la vita della fauna selvatica.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione emanerà un regolamento sull'uso dei fitofarmaci.

E' vietato inoltre lo scarico, nelle acque e nei terreni accessibili alla fauna selvatica, di sostanze o residui che possano riuscire letali alla fauna stessa.

Il trasgressore è soggetto, indipendentemente dalle eventuali sanzioni previste da altre leggi nazionali e regionali, alla sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000.

Ai conduttori di fondi rustici che, in conseguenza dei sopraelencati divieti, subiscano danni per minore produzione ovvero per maggiori costi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un adeguato indennizzo.

La misura dell'indennizzo viene fissata dall'organismo di gestione faunistica competente

per territorio sulla base di un accertamento tecnico dei danni.

PRESIDENTE. All'articolo 27 è stato presentato un emendamento sostitutivo totale a firma Orrù - Isoni - Puddu Piero.

Se ne dia lettura.

VIRDIS, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Orrù - Isoni - Puddu Piero:

"Art. 26 - "Allo scopo di evitare pericoli di inquinamenti dell'ambiente naturale, nonché mettere in pericolo la vita della fauna selvatica, la Regione, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emanerà un regolamento sull'uso dei fitofarmaci nel territorio dell'isola.

E' sempre vietato lo scarico nelle acque e nei terreni accessibili alla fauna selvatica di sostanze che possano riuscire dannose alla fauna stessa.

Il trasgressore è soggetto, indipendentemente dalle eventuali sanzioni previste da altre leggi nazionali o regionali, alla sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000". (104)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

ORRÙ (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore agli affari generali, personale e riforma della Regione.

CORONA (P.R.I.), *Assessore agli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento 104, sostitutivo totale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Per correlazione con l'emendamento 102 all'articolo 25, sono abrogati gli articoli 28, 34, 38, 44, 35 e 43, infatti i contenuti di questi articoli sono stati trasferiti nell'emendamento 102 all'articolo 25.

Si dia lettura dell'articolo 29.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 29

L'Assessore competente, su deliberazione del Comitato Regionale Faunistico, può limitare o vietare l'esercizio venatorio in zone determinate, nei casi ove ricorra la necessità di proteggere la selvaggina per insufficiente consistenza faunistica, sopravvenuta per particolari condizioni stagionali e climatiche o per malattie od altra calamità.

L'Assessore competente, di concerto con l'Assessore al turismo, su conforme deliberazione del Comitato Regionale Faunistico, può vietare la caccia nelle località di notevole interesse panoramico, paesistico e/o turistico, a tutela dell'integrità e della quiete della zona.

In caso di divieto permanente tali zone sono costituite oasi permanenti di protezione faunistica.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 30.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 30

Le Associazioni fra i cacciatori, istituite con atto pubblico, sono riconosciute come "Associazioni venatorie" agli effetti della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale, prevista deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste, purché posseggano i seguenti requisiti:

a) abbiano finalità sportive, ricreative o tecnico-venatorie;

b) posseggano una efficiente e stabile organizzazione a carattere regionale, con adeguati organi periferici;

c) rappresentino un numero non inferiore a un ventesimo delle licenze di caccia rilasciate nella Regione.

Nelle Associazioni venatorie riconosciute non possono rivestire cariche coloro che abbiano riportato condanne per violazioni alle leggi sulla caccia.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

VIRDIS, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Orrù - Isoni - Puddu Piero:

“Art. 30 — Nella lettera b) sostituire la parola “adeguati” con la parola “congrui”. (105)

Emendamenti aggiuntivo Orrù - Isoni - Puddu Piero:

“Art. 30 — Dopo la lettera c) aggiungere la seguente lettera “d) prevedano nei loro statuti la democratica elezione degli organi direttivi”. (106)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

ISONI (D.C.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore per la difesa dell'ambiente.

ERDAS (P.S.I.), *Assessore per la difesa dell'ambiente*. La Giunta accoglie gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 105, sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione il testo dell'articolo 30 con l'emendamento poc'anzi approvato. Chi approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento aggiuntivo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 31.

VIRDIS, *Segretario*:

CAPO II

VARIAZIONI AI TERMINI E AI MODI DI CACCIA

Art. 31

Il Comitato faunistico comprensoriale o comunale, in casi di comprovata necessità ed urgenza, ha facoltà di autorizzare persone nominativamente indicate alla cattura di una o più specie di selvaggina quando ciò sia necessario per la salvaguardia del patrimonio faunistico e dell'agricoltura. Limitatamente ai passerii la suddetta autorizzazione può consentire l'abbattimento.

La selvaggina catturata deve essere destinata al ripopolamento di altre zone della stessa area faunistica o, in subordine, di altre aree deficitarie dell'Isola ovvero al Servizio regionale di studio ed allevamento della selvaggina.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati quattro emendamenti. Se ne dia lettura.

VIRDIS, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Anedda - Chessa - Murru:

“Art. 31 — Al primo comma, prima riga,

sopprimere le parole "o comunale". (33)

*Emendamento aggiuntivo Anedda - Ches-
sa - Murru:*

"Art. 31 — Alla fine del primo comma ag-
giungere: "Dell'autorizzazione deve essere data
preventivamente comunicazione al Comitato Re-
gionale Faunistico". (34)

*Emendamento soppressivo parziale Orrù -
Isoni - Puddu Piero:*

"Art. 31 — Nel primo comma sopprimere
le parole "o comunale". (107)

*Emendamento aggiuntivo Orrù - Isoni -
Puddu Piero:*

"Art. 31 — Nel primo comma dopo la paro-
la "passeri" aggiungere "e agli storni" e dopo la
parola "l'abbattimento", aggiungere "Dell'auto-
rizzazione deve essere data preventivamente co-
municazione al Comitato Regionale Faunistico".
(108)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli
emendamenti 33 e 34 ha facoltà di illustrarli.

OFFEDDU (M.S.I.-Destra Nazionale). Riti-
riamo tutti gli emendamenti fino all'articolo 55.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli
emendamenti 107 e 108 ha facoltà di illustrarli.

ISONI (D.C.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della
Giunta sugli emendamenti, ha facoltà di parlare
l'onorevole Assessore per la difesa dell'ambiente.

ERDAS (P.S.I.), *Assessore per la difesa
dell'ambiente*. La Giunta accoglie gli emenda-
menti numeri 107 e 108.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di
parlare, metto in votazione l'emendamento nu-
mero 107, soppressivo parziale. Chi lo approva

alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 31. Chi lo
approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero
108, aggiuntivo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 32.

VIRDIS, *Segretario:*

Art. 32

L'autorizzazione di cui all'articolo preceden-
te determina le modalità con cui può esercitar-
si la cattura nonché il modo di utilizzare i passe-
ri e gli storni catturati.

I mezzi di cattura rimangono in custodia
al Comitato comprensoriale faunistico che ne
consente l'uso temporaneo, sotto il proprio con-
trollo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di
parlare su questo articolo, lo metto in votazione.
Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 33.

VIRDIS, *Segretario:*

Art. 33

L'Assessore regionale competente, sentito il
Comitato regionale faunistico può accordare in
ogni tempo e stabilendone le modalità, a zoologi
e a persone addette ai gabinetti scientifici di zoo-
logia, permessi di catturare o di prendere uova,
nidi o piccoli nati, a scopo di studio.

L'Assessore può parimenti autorizzare os-

servatori ornitologici, che si occupino dello studio delle migrazioni, ad esercitare l'uccellazione in qualsiasi tempo dell'anno, anche a specie proibite e con mezzi vietati, a condizioni da stabilirsi volta per volta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Gli articolo 34 e 35 sono abrogati perché il loro contenuto è stato trasferito dall'emendamento 102 all'articolo 25.

Si dia lettura dell'articolo 36.

VIRDIS, Segretario:

Art. 36

E' vietata a chiunque la caccia vagante in terreni in attualità di coltivazione quando essa può arrecare danno effettivo alle colture.

Sono da ritenersi in attualità di coltivazione: i vivai, i giardini; le coltivazioni floreali e gli orti; le colture erbacee dal momento della semina fino al raccolto principale; i prati artificiali dalla ripresa della vegetazione al termine del taglio; i frutteti, gli agrumeti e i vigneti dalla germogliazione fino al raccolto; i terreni di recente rimboschimento ed altri casi analoghi.

I terreni in attualità di coltivazione debbono essere delimitati con tabelle recante la scritta: "Art. 36 L.R. SULLA PROTEZIONE DELLA FAUNA E SULL'ESERCIZIO DELLA CACCIA IN SARDEGNA - DIVIETO DI CACCIA VAGANTE". L'apposizione di dette tabelle non è soggetta ad alcuna tassazione.

La inosservanza del divieto è punita con la sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 150.000 e con la revoca dell'autorizzazione regionale di caccia da 1 a 3 anni. La disposizione non viene applicata nel caso in cui il cacciatore non sia entrato nel fondo delimitato ed abbia risarcito il danno alle colture causate dal cane.

Tutti gli agenti incaricati della vigilanza sul-

l'applicazione della presente legge sono tenuti d'ufficio ovvero su richiesta di chiunque di redigere immediatamente il verbale d'accertamento relativo all'infrazione e al danno.

L'apposizione abusiva o irregolare delle tabelle è punita con la sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 100.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 37.

VIRDIS, Segretario:

Art. 37

La caccia può essere vietata sui terreni vallivi, paludosi e in qualsiasi specchio d'acqua ove si eserciti l'industria della pesca, nonché nei canali delle valli salse da pesca quando il possessore sia autorizzato dal Comitato comprensoriale faunistico e li circonda con tabelle perimetrali nei modi indicati dall'articolo 56 della presente legge. Tali tabelle debbono portare la scritta: "VALLE DA PESCA - DIVIETO DI CACCIA".

I territori di cui al precedente comma possono essere costituiti in "oasi di protezione faunistica".

Il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 150.000 e alla revoca dell'autorizzazione regionale di caccia da 1 a 3 anni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'articolo 38 è abrogato perché è contenuto nell'emendamento numero 102 all'articolo 25.

Si dia lettura dell'articolo 39.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 39

Per le prove sul terreno in tempo di divieto il Comitato può permettere di sparare alla selvaggina liberata, indicando le modalità da seguire. Della selvaggina uccisa nelle prove sul terreno è vietata la vendita.

L'addestramento e l'allevamento dei cani e le prove sul terreno, in tempo di divieto della attività venatoria, devono essere autorizzati dal Comitato comprensoriale faunistico competente per territorio.

Per l'addestramento dei cani il Comitato comprensoriale faunistico indica per ogni Comune dell'area zone facilmente individuabili, accessibili e controllabili. Indica, altresì, i giorni e le ore nei quali è consentito l'addestramento. Dal 30° giorno precedente l'apertura generale della caccia esso può essere effettuato liberamente in tutti i terreni non soggetti ai vincoli venatori in base alla presente legge.

L'uso di selvaggina importata dall'estero per l'addestramento di cani e per le prove sul terreno deve essere autorizzato dal Comitato regionale faunistico, dietro domanda in cui sono specificatamente indicate le località, la data e l'orario prescelti e la provenienza della selvaggina.

Il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 50.000.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VIRDIS, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Orrù - Isoni - Puddu Piero:

“Art. 39 — Nel secondo comma dopo le parole “l'addestramento” sopprimere le parole “e l'allevamento”. (109)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

ISONI (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore per la difesa dell'ambiente.

ERDAS (P.S.I.), *Assessore per la difesa dell'ambiente*. La Giunta accoglie l'emendamento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento 109, soppressivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 39. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 40.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 40

Il Servizio regionale di studio, su autorizzazione del Comitato regionale faunistico, può decentrare nei comprensori la propria attività istituendo centri di allevamento e di studio per la selvaggina.

Detto servizio nell'espletamento delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione dei competenti Istituti universitari.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 41.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 41

Sono vietate sia la presa sia la detenzione di uova, di nidi e di piccoli nati di selvaggina, salve le eccezioni contemplate dalla presente legge.

In casi di particolare necessità tecniche di ripopolamento di altre località e di protezione di specie di selvaggina minacciata da operazioni colturali, l'Assessore competente, su proposta del Comitato regionale faunistico, può consentire deroghe al divieto di cui al comma precedente.

Il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 100.000.

Non incorre in sanzioni colui che raccolga uova, nidi o piccoli nati per sottrarli a sicura distruzione o morte purché ne dia avviso entro 48 ore al Comitato regionale faunistico o al Comitato comprensoriale faunistico competente per i provvedimenti del caso.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 42.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 42

E' vietata la cattura di selvaggina a mezzo di reti, eccetto che nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento a scopo di ripopolamento, di miglioramento tecnico o di studio.

L'Assessore regionale competente, in caso di particolari tecniche di ripopolamento di altre località o di studio, su proposta del Comitato regionale faunistico, può consentire deroghe al divieto di cui al comma precedente.

Il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000 e all'eventuale revoca dell'autorizzazione regionale di caccia da 1 a 5 anni.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VIRDIS, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Orrù - Isoni - Puddu Piero:

"Art. 42 — L'Assessore regionale competente su proposta del Comitato regionale faunistico, in caso di particolari necessità tecniche di ripopolamento di altre località o di studio, può consentire la cattura a mezzo di reti nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento.

La selvaggina catturata per il ripopolamento deve essere subito liberata nelle località da ripopolare". (110)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

ORRU' (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore per la difesa dell'ambiente.

ERDAS (P.S.I.), *Assessore per la difesa dell'ambiente*. La Giunta accoglie l'emendamento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento 110, sostitutivo totale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Gli articoli 43 e 44 sono abrogati perché il loro contenuto è trasferito nell'emendamento 102 all'articolo 25.

Si dia lettura dell'articolo 45.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 45

E' sempre proibito uccidere o catturare tutte le specie di fauna selvatica non comprese nell'elenco di cui all'articolo 13 della presente legge, ed in particolare:

i mufloni; i daini; i cervi; le martore; le

foche; i gatti selvatici; i pipistrelli di qualsiasi genere; gli avvoltoi; le aquile; i falchi; le gru; i fenicotteri; le cicogne; i cigni; i rapaci notturni; i ricci; le tartarughe; le rondici e i rondoni di qualsiasi specie; gli usignoli; i pettirossi; i liù di qualsiasi specie; il regolo; il fiorrancino; lo scricciolo; le cincie; i codibugnoli; i picchi di qualsiasi specie; i colombi torraioli (*Columba livia*).).

La proibizione relativa ai colombi torraioli non si applica ai Comuni.

E' inoltre vietata l'uccisione o la cattura della selvaggina introdotta dai Comitati comprensoriali faunistici durante il periodo della acclimatazione, e degli animali fuggiti dai giardini zoologici e da raccolte di animali viventi, salvo il consenso del proprietario.

L'Assessore regionale competente può autorizzare, su parere del Comitato faunistico regionale, la cattura di esemplari appartenenti alle specie suindicate alle condizioni stabilite dalla relativa autorizzazione.

Il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 150.000 ed alla revoca dell'autorizzazione di caccia da 3 a 5 anni.

Qualora l'infrazione riguardi selvaggina stanziale, il trasgressore incorre altresì nella sanzione amministrativa di cui al successivo articolo 61.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

VIRDIS, Segretario:

Emendamento soppressivo parziale Orrù - Isoni - Puddu Piero:

“Art. 45 — Nel terzo comma sopprimere le parole da “della selvaggina introdotta” a “dell’acclimatazione, e”. (111)

Emendamento sostituto parziale Orrù - Isoni - Puddu Piero:

“Art. 45 — Nel primo comma sostituire le parole “proibito uccidere o catturare” con le parole “vietato ogni atto diretto ad uccidere o

catturare” e le parole “(*columba livia*)” con le parole “gallina prataiola” (ottarda minor), occhione”.

Nel secondo comma sostituire le parole “ai Comuni” con le parole “alle Amministrazioni comunali”.

Nel quarto comma sostituire la parola “suindicate” con le parole “di cui al primo comma”. (112)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

PUDDU PIERO (P.S.I.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore per la difesa dell'ambiente.

ERDAS (P.S.I.), Assessore per la difesa dell'ambiente. La Giunta accoglie i due emendamenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento 111, soppressivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento 112, sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 45 così emendato. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 46.

VIRDIS, Segretario:

Art. 46

Salvo che nelle oasi di protezione faunistica e cattura, nelle zone di ripopolamento, nel Ser-

vizio regionale di studi e allevamento della selvaggina, e nei centri comprensoriali è fatto divieto a chiunque di detenere selvaggina viva, senza la apposita autorizzazione concessa dall'Assessore competente su conforme parere del Comitato regionale faunistico.

Chiunque per qualsiasi motivo e in qualsiasi tempo, senza averne permesso, venga in possesso di selvaggina viva deve darne avviso entro 48 ore al Comitato comprensoriale faunistico ovvero al Comitato comunale faunistico competenti, che provvederanno nel modo più conveniente alla sistemazione della selvaggina.

Il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 150.000. Gli animali vengono sequestrati e consegnati al Comitato comprensoriale faunistico il quale li destinerà, per quanto possibile, al ripopolamento.

Chiunque uccida, catturi o rinvenga uccelli inanellati o altra selvaggina contrassegnata, deve darne notizia al Comitato comprensoriale faunistico o ai Comitati comunali faunistici. Il trasgressore incorre nella sanzione amministrativa di lire 5.000.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai giardini o istituti zoologici, alle stazioni zootecniche sperimentali, agli osservatori ornitologici e alle istituzioni similari.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 47.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 47

E' sempre vietato immettere selvaggina estranea alla fauna indigena senza l'autorizzazione del Comitato regionale faunistico.

Il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 48.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 48

E' sempre vietato a chiunque acquisire, vendere, detenere per vendere o comunque porre in commercio ogni specie di selvaggina viva fatta eccezione per il Servizio regionale di studi e allevamento della selvaggina e altri Enti, organizzazioni e persone appositamente autorizzati per ragioni di studio e ripopolamento, dall'Assessore competente, su conforme parere del Comitato regionale faunistico.

Il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 e per i casi di cui al successivo articolo 61 è soggetto altresì alla sanzione amministrativa ivi prevista.

PRESIDENTE. E' stato presentato un emendamento aggiuntivo: articolo 48 *bis*. Se ne dia lettura.

VIRDIS, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Orrù - Isoni - Puddu Piero:

“Art. 48 *bis* — Dopo l'articolo 48 inserire il seguente articolo 48 *bis*: “E' altresì sempre vietata la conciatura di pelli e la imbalsamazione di animali selvatici di cui sia vietata la caccia nonché della selvaggina in periodi di chiusura della caccia, se non dietro autorizzazione scritta del Comitato comprensoriale faunistico competente per territorio. Al proprietario della pelle da conciare o dell'animale da imbalsamare ed a chi esegue la conciatura o l'imbalsamazione è comminata una sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.000.000 oltre a quanto eventualmente previsto da altre leggi e la revoca del

permesso regionale da 3 a 6 anni". (113)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

PUDDU PIERO (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore per la difesa dell'ambiente.

ERDAS (P.S.I.), *Assessore per la difesa dell'ambiente*. La Giunta accoglie l'emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 48. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 113, aggiuntivo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 49.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 49

E' sempre vietato acquistare, vendere, detenere per vendere o comunque porre in commercio ogni specie di selvaggina morta o pari di essa senza l'apposita autorizzazione che è concessa dall'Assessore competente su conforme parere del Comitato regionale faunistico, limitatamente a selvaggina importata dall'estero e munita di apposito contrassegno.

Il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 150.000 e, per i casi di cui al successivo articolo 61, è soggetto altresì alla sanzione amministrativa ivi prevista.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 50.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 50

E' assolutamente vietata l'esportazione dalla Sardegna della selvaggina stanziale e migratoria.

Ai cacciatori di fucili, porto d'arma e autorizzazione regionale, è consentito portare con sé un numero di capi di ciascuna specie pari al numero massimo consentito dal calendario venatorio per una sola giornata di caccia.

La selvaggina deve essere esibita agli agenti doganali insieme ai documenti ed al fucile.

Il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000.

PRESIDENTE. All'articolo 50 sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

VIRDIS, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Isoni - Loretto - Zurru:

"Art. 50 — Sostituire il primo comma con il seguente: "E' vietato di esportare o tentare di esportare dalla Sardegna, ed acquistare, vendere, tenere per vendere, e comunque porre in commercio ogni specie di selvaggina morta". (51)

Emendamento soppressivo parziale Orrù - Isoni - Puddu Piero:

"Art. 50 -- Nel secondo comma dopo le parole "ai cacciatori muniti di" sopprimere la parola "fucili". (114)

Emendamento sostitutivo parziale Orrù -

vizio regionale di studi e allevamento della selvaggina, e nei centri comprensoriali è fatto divieto a chiunque di detenere selvaggina viva, senza la apposita autorizzazione concessa dall'Assessore competente su conforme parere del Comitato regionale faunistico.

Chiunque per qualsiasi motivo e in qualsiasi tempo, senza averne permesso, venga in possesso di selvaggina viva deve darne avviso entro 48 ore al Comitato comprensoriale faunistico ovvero al Comitato comunale faunistico competenti, che provvederanno nel modo più conveniente alla sistemazione della selvaggina.

Il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 150.000. Gli animali vengono sequestrati e consegnati al Comitato comprensoriale faunistico il quale li destinerà, per quanto possibile, al ripopolamento.

Chiunque uccida, catturi o rinvenga uccelli inanellati o altra selvaggina contrassegnata, deve darne notizia al Comitato comprensoriale faunistico o ai Comitati comunali faunistici. Il trasgressore incorre nella sanzione amministrativa di lire 5.000.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai giardini o istituti zoologici, alle stazioni zootecniche sperimentali, agli osservatori ornitologici e alle istituzioni similari.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 47.

VIRDIS, Segretario:

Art. 47

E' sempre vietato immettere selvaggina estranea alla fauna indigena senza l'autorizzazione del Comitato regionale faunistico.

Il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 48.

VIRDIS, Segretario:

Art. 48

E' sempre vietato a chiunque acquisire, vendere, detenere per vendere o comunque porre in commercio ogni specie di selvaggina viva fatta eccezione per il Servizio regionale di studi e allevamento della selvaggina e altri Enti, organizzazioni e persone appositamente autorizzati per ragioni di studio e ripopolamento, dall'Assessore competente, su conforme parere del Comitato regionale faunistico.

Il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 e per i casi di cui al successivo articolo 61 è soggetto altresì alla sanzione amministrativa ivi prevista.

PRESIDENTE. E' stato presentato un emendamento aggiuntivo: articolo 48 *bis*. Se ne dia lettura.

VIRDIS, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Orrù - Isoni - Puddu Piero:

“Art. 48 *bis* — Dopo l'articolo 48 inserire il seguente articolo 48 *bis*: “E' altresì sempre vietata la conciatura di pelli e la imbalsamazione di animali selvatici di cui sia vietata la caccia nonché della selvaggina in periodi di chiusura della caccia, se non dietro autorizzazione scritta del Comitato comprensoriale faunistico competente per territorio. Al proprietario della pelle da conciare o dell'animale da imbalsamare ed a chi esegue la conciatura o l'imbalsamazione è comminata una sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.000.000 oltre a quanto eventualmente previsto da altre leggi e la revoca del

permesso regionale da 3 a 6 anni". (113)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

PUDDU PIERO (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore per la difesa dell'ambiente.

ERDAS (P.S.I.), *Assessore per la difesa dell'ambiente*. La Giunta accoglie l'emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 48. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 113, aggiuntivo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 49.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 49

E' sempre vietato acquistare, vendere, detenere per vendere o comunque porre in commercio ogni specie di selvaggina morta o pari di essa senza l'apposita autorizzazione che è concessa dall'Assessore competente su conforme parere del Comitato regionale faunistico, limitatamente a selvaggina importata dall'estero e munita di apposito contrassegno.

Il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 150.000 e, per i casi di cui al successivo articolo 61, è soggetto altresì alla sanzione amministrativa ivi prevista.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 50.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 50

E' assolutamente vietata l'esportazione dalla Sardegna della selvaggina stanziale e migratoria.

Ai cacciatori di fucili, porto d'arma e autorizzazione regionale, è consentito portare con sé un numero di capi di ciascuna specie pari al numero massimo consentito dal calendario venatorio per una sola giornata di caccia.

La selvaggina deve essere esibita agli agenti doganali insieme ai documenti ed al fucile.

Il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000.

PRESIDENTE. All'articolo 50 sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

VIRDIS, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Isoni - Loretta - Zurru:

"Art. 50 - Sostituire il primo comma con il seguente: "E' vietato di esportare o tentare di esportare dalla Sardegna, ed acquistare, vendere, tenere per vendere, e comunque porre in commercio ogni specie di selvaggina morta". (51)

Emendamento soppressivo parziale Orrù - Isoni - Puddu Piero:

"Art. 50 - Nel secondo comma dopo le parole "ai cacciatori muniti di" sopprimere la parola "fucili". (114)

Emendamento sostitutivo parziale Orrù -

Isoni - Puddu Piero:

“Art. 50 — Nel secondo comma sostituire le parole “di ciascuna specie” con le parole “di selvaggina”.

Nel terzo comma dopo la parola “documenti” sostituire le parole “ed al fucile” con le parole “citati” ”. (115)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

ORRU' (P.C.I.). Si danno per illustrati.

ISONI (D.C.). Ritiriamo l'emendamento numero 51.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore per la difesa dell'ambiente.

ERDAS (P.S.I.), *Assessore per la difesa dell'ambiente*. La Giunta accoglie gli emendamenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento soppressivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 50 così emendato. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 51.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 51

Le sanzioni amministrative di cui alla pre-

sente legge sono raddoppiate se le infrazioni sono commesse da coloro che hanno il dovere o che comunque sono legittimati ad esercitare la vigilanza venatoria.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Suspendo per un'ora i lavori del Consiglio.

(La seduta, sospesa alle ore 18 e 10, viene ripresa alle ore 21 e 25).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SERRA

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori dall'articolo 3 che era rimasto in sospeso.

Si dia lettura dell'articolo 3.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 3

All'interno dei Comprensori faunistici, tenendo conto della natura del terreno, delle colture e dell'attitudine ad ospitare la selvaggina stanziale e migratoria, verranno individuate e delimitate:

a) oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura;

b) zone di ripopolamento e cattura.

L'estensione complessiva delle oasi e delle zone di cui al comma precedente non deve mai superare 1/3 della superficie del comprensorio né 1/3 del territorio di ogni singolo Comune facente parte del Comprensorio.

Eventuali deroghe ai limiti stabiliti dal comma precedente potranno essere motivate da ragioni di organicità, funzionalità e omogeneità delle zone e delle oasi, previa formale deliberazione del Comitato regionale faunistico.

PRESIDENTE. All'articolo 3 sono stati presentati 5 emendamenti.

ANEDDA (M.S.I.-Destra Nazionale). Gli emendamenti numeri 2 e 3 sono stati ritirati.

ISONI (D.C.). Ritiriamo gli emendamenti numero 43 e 44.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento numero 129.

VIRDIS, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Orrù - Isoni - Puddu Piero:

"Art. 3 — Al primo comma, dopo il punto b) aggiungere: "c) zone in concessione autogestite". (129)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta su questo emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore per la difesa dell'ambiente.

ERDAS (P.S.I.), *Assessore per la difesa dell'ambiente*. La Giunta accoglie l'emendamento numero 129.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 129. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 52.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 52

Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura possono avere dimensioni comunale, intercomunale e intercomprensoriale.

Esse devono essere ubicate in zone preferi-

bilmente demaniali di adeguata estensione, scelte opportunamente, tenendo presenti le caratteristiche ambientali secondo un criterio di difesa della fauna selvatica e del relativo habitat, d'interesse regionale. La loro durata è indeterminata.

Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura possono avere dimensioni comunale, intercomunale e inter comprensoriale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 53.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 53

Le zone di ripopolamento e cattura sono destinate a favorire l'incremento ed il prelievo della selvaggina stanziale ai fini dell'arricchimento faunistico dell'area interessata.

Esse hanno una durata da 3 a 6 anni.

Le zone di ripopolamento e cattura vengono costituite con un criterio di rotazione territoriale in modo da coprire permanentemente da 1/5 ad 1/3 dell'area faunistica interessata.

PRESIDENTE. All'articolo 53 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VIRDIS, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Orrù - Isoni - Puddu Piero:

"Art. 53 — Nel secondo comma dopo la parola "anni" aggiungere "e vengono riaperte alla libera caccia gradualmente, per porzioni di territorio". (116)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

ORRU' (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore per la difesa dell'ambiente.

ERDAS (P.S.I.), *Assessore per la difesa dell'ambiente*. La Giunta accoglie l'emendamento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 53. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 116. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 54.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 54

L'oasi permanente di protezione faunistica e di cattura è gestita per conto dell'Amministrazione regionale dai Comitati faunistici comprensoriali competenti per territorio.

Se un'oasi permanente ricade nel territorio di due o più comprensori limitrofi, la sua gestione è affidata al comprensorio entro il perimetro del quale è compresa la maggiore superficie dell'oasi.

La gestione delle zone di ripopolamento e cattura è affidata di regola ai Comitati comunali faunistici per conto del Comitato comprensoriale ed è, invece, affidata ai Comitati comprensoriali faunistici quando interessi il territorio di più Comuni limitrofi.

Le zone di ripopolamento e cattura devono sempre ricadere entro il perimetro di uno stesso comprensorio.

PRESIDENTE. All'articolo 54 sono stati presentati due emendamenti.

Se ne dia lettura.

VIRDIS, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Orrù - Isoni - Puddu Piero:

"Art. 54 - Il terzo comma è soppresso". (117)

Emendamento sostitutivo parziale Orrù - Isoni - Puddu Piero:

"Art. 54 - Il primo comma è sostituito dal seguente: "Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e le zone di ripopolamento e cattura sono gestite per delega dall'Amministrazione regionale, dai Comitati faunistici comprensoriali competenti per territorio in collaborazione con i Comitati faunistici comunali direttamente interessati" ". (118)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore per la difesa dell'ambiente.

ERDAS (P.S.I.), *Assessore per la difesa dell'ambiente*. La Giunta accoglie gli emendamenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento soppressivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 54. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Sono stati presentati due emendamenti: articolo 54 bis.

Se ne dia lettura.

VIRDIS, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Isoni - Loretta - Zurru - Floris Severino:

“Art. 54 bis — Dopo l'articolo 54 è istituito l'articolo 54 bis dicente: “L'Amministrazione regionale seguendo le modalità di cui al comma primo dell'articolo 55 della presente legge, può autorizzare la costituzione di zone di caccia autogestite residenti in Sardegna e da sardi emigrati, di dimensione comunale o intercomunale o intercomprensoriale.

Dette zone non potranno superare l'estensione di 1/3 del territorio del Comune o del Comprensorio o dei Comprensori entro i quali sono costituite.

Al fine di disciplinare le zone di caccia autogestite, su proposta dell'Assessore e d'intesa con la Commissione Consiliare competente, l'Amministrazione regionale promulgherà entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un apposito regolamento di gestione” ”. (52)

Emendamento aggiuntivo Orrù - Isoni - Puddu Piero:

“Art. 54 bis — Dopo l'articolo 54 inserire il seguente articolo 54 bis: “L'Amministrazione regionale, con decreto dell'Assessore competente, sentito il Comitato faunistico regionale, nel quadro della programmazione regionale del territorio, può affidare zone in concessione autogestite, per un periodo di cinque anni prorogabili, per l'esercizio della caccia nell'ambito e nei limiti fissati dalla presente legge. Tali zone non potranno superare complessivamente un settimo della superficie globale della Sardegna.

Tali zone debbono essere affidate in gestione a cacciatori residenti in Sardegna secondo le norme del regolamento che verrà emanato dal competente Assessore, sentita la Commissione consiliare competente, entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge.

Il regolamento dovrà attenersi, in particolare, ai seguenti principi:

a) nella zona data in concessione il rapporto cacciatore - territorio non può essere superiore ai venti ettari;

b) la gestione della zona data in concessione deve essere affidata alla assemblea dei soci integrata di diritto dai componenti dei Comitati faunistici territorialmente competenti;

c) è fatto carico ai concessionari provvedere a loro cura e spese alla delimitazione, tabellazione ed adeguata vigilanza nella zona in concessione;

d) è fatto obbligo ai concessionari di consegnare annualmente al Comitato faunistico comprensoriale competente, un numero di capi di selvaggina stanziale proporzionato alla estensione della zona in concessione, da destinarsi al ripopolamento delle zone libere.

Il prelevamento dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalla presente legge;

e) le zone possono essere comunali, intercomunali, comprensoriali o intercomprensoriali e sono affidate in concessione ai cacciatori residenti nel territorio dei comuni o comprensori interessati.

Il 20 per cento del numero degli associati è riservato ai cacciatori non residenti nel territorio dei comprensori interessati;

f) possono essere associati alle zone in concessione cacciatori sardi non residenti in Sardegna, originari dei comuni o comprensori interessati.

g) il numero delle giornate consentite per l'esercizio della caccia alla stanziale nelle zone in concessione non deve superare il 50 per cento delle giornate di caccia previste dal calendario venatorio regionale. Le prime due giornate di caccia alla stanziale nelle zone in concessione debbono coincidere con le prime due giornate di caccia fissate dal calendario venatorio regionale. Le altre giornate debbono essere utilizzate a giornate alterne;

h) gli organismi di gestione delle zone in concessione possono richiedere un contributo finanziario di partecipazione a tutti i cacciatori ammessi;

i) lo stesso cacciatore non può far parte di più di una zona in concessione” ”. (119)

ISONI (D.C.). L'emendamento numero 5 è ritirato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 119 ha facoltà di illustrarlo.

ORRU' (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore per la difesa dell'ambiente.

ERDAS (P.S.I.), *Assessore per la difesa dell'ambiente*. La Giunta accoglie l'emendamento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 119, articolo 54 *bis*.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 55.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 55

Il Comitato regionale faunistico, sentiti i Comitati comprensoriali faunistici, delibera l'istituzione delle oasi permanenti e delle zone di ripopolamento. La loro costituzione è disposta con decreto dell'Assessore regionale competente.

In considerazione del preminente interesse pubblico delle oasi permanenti e delle zone di ripopolamento l'inclusione nel loro perimetro di terreni di proprietà privata è disposta coattivamente salvo l'indennizzo di cui alla presente legge quando ne derivi pregiudizio alle colture.

Le modifiche del numero, della localizzazione e dell'estensione delle "oasi permanenti" sono disposte con decreto dell'Assessore regionale competente su conforme parere del Comitato regionale faunistico.

La rotazione territoriale delle zone di ripopolamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 53 è disposta con decreto dell'Assessore competente sulla base delle proposte avanzate dai Comitati comprensoriali faunistici.

La durata delle zone di ripopolamento di

cui al secondo comma dell'articolo 53 è fissata con decreto assessoriale, tenendo presenti le condizioni ambientali, la consistenza della selvaggina presente ed il ritmo di incremento delle varie specie faunistiche.

PRESIDENTE. All'articolo 55 sono stati presentati due emendamenti.

ISONI (D.C.). Ritiriamo gli emendamenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Sono stati presentati due emendamenti numero 38 e 120: articolo 55 *bis*.

ANEDDA (M.S.I.-Destra Nazionale). Ritiriamo l'emendamento numero 38.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento numero 120.

VIRDIS, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Orrù - Isoni - Puddu Piero:

"Art. 55 *bis* — Dopo l'articolo 55 inserire il seguente articolo 55 *bis*: "Avverso il decreto che istituisce le oasi permanenti, le zone di ripopolamento, le zone di addestramento cani, i proprietari ed i conduttori interessati possono proporre opposizione, in carta semplice ed esenti da oneri fiscali, al Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto del Bollettino Ufficiale della Regione. Il Presidente della Giunta entro i sessanta giorni successivi, su conforme parere del Comitato regionale, decide con decreto in ordine all'opposizione.

Avverso il decreto di cui al comma precedente, il Comitato regionale faunistico e gli interessati oppositori possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo anche per motivi

di merito” ”. (120)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

ORRU' (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore per la difesa dell'ambiente.

ERDAS (P.S.I.), *Assessore per la difesa dell'ambiente*. La Giunta accoglie l'emendamento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 120. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 56.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 56

I confini delle oasi permanenti e delle zone di ripopolamento debbono essere delimitati a cura degli organismi di gestione, con tabelle perimetrali portanti rispettivamente la scritta: "OASI PERMANENTE DI PROTEZIONE FAUNISTICA E CATTURA - DIVIETO DI CACCIA" e "ZONA DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA - DIVIETO DI CACCIA".

Le tabelle devono essere collocate su pali o alberi ad una altezza da 3 a 4 metri, ad una distanza di circa 100 metri una dall'altra e, comunque, in modo che da ogni tabella siano visibili le due contigue.

Quando si tratti di terreni contigui a corsi o specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate anche su natanti, emergenti almeno 50 centimetri dal pelo dell'acqua.

Le tabelle devono essere collocate anche lungo i bordi delle strade interne dell'"oasi" e della "zona di ripopolamento" se dette strade superano i 3 metri di larghezza; ove la larghezza

delle strade sia inferiore a tre metri, le tabelle vengono apposte, ben visibili, agli ingressi.

Le tabelle perimetrali, da chiunque poste in commercio, debbono essere conformi alle indicazioni contenute nel decreto costitutivo.

Le tabelle perimetrali debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e leggibilità.

PRESIDENTE. All'articolo 56 sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

VIRDIS, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Isoni - Loretta - Zurru:

"Art. 56 — Aggiungere dopo il primo comma il seguente: "I confini delle zone di caccia autogestite debbono essere delimitati a cura degli Organismi di gestione con tabelle perimetrali portanti la scritta "Zone di caccia autogestite - Divieto di caccia -". (55)

Emendamento aggiuntivo Orrù - Isoni - Puddu Piero:

"Art. 56 — Al primo comma — dopo la parola "ripopolamento" aggiungere le parole: "e delle zone in concessione per l'esercizio della caccia"; — dopo le parole "ZONA DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA - DIVIETO DI CACCIA", aggiungere le parole: "ZONA IN CONCESSIONE PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA AUTOGESTITA". (121)

ISONI (D.C.). Ritiriamo l'emendamento numero 55.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 121, ha facoltà di illustrarlo.

ORRU' (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole As-

sessore per la difesa dell'ambiente.

ERDAS (P.S.I.), *Assessore per la difesa dell'ambiente*. La Giunta accoglie l'emendamento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 56. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 121. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

E' stato presentato un emendamento numero 39: articolo 56 *bis*.

ANEDDA (M.S.I.-Destra Nazionale). L'emendamento è ritirato.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 57.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 57

Nelle oasi permanenti l'esercizio della caccia è sempre vietato.

Nelle zone di ripopolamento l'esercizio della caccia è vietato per tutto il periodo della loro durata.

L'inosservanza del divieto di caccia nelle oasi permanenti e nelle zone di ripopolamento comporta la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 150.000 e la revoca della autorizzazione regionale di caccia da 3 a 5 anni.

E' considerato esercizio di caccia nelle oasi permanenti e nelle zone di ripopolamento anche quello che si esercita lungo le vie di comunicazione, linee ferroviarie, torrenti, canali delle valli salse da pesca, argini relativi a golene, anche se di uso pubblico, che lo attraversino.

Quando i confini delle oasi permanenti e

delle zone di ripopolamento siano contigui a corsi o specchi d'acqua, la caccia è vietata a chiunque fino alla distanza di 50 metri dal confine perimetrale delle "oasi" e delle "zone".

Il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 150.000 e alla revoca dell'autorizzazione regionale di caccia da 1 a 5 anni.

PRESIDENTE. All'articolo 57 sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

VIRDIS, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Orrù - Isoni - Puddu Piero:

"Art. 57 - Il primo comma è soppresso". (122)

Emendamento aggiuntivo Orrù - Isoni - Puddu Piero:

"Art. 57 - Prima delle parole "nelle zone di ripopolamento" aggiungere le parole "nelle oasi permanenti e" ". (123)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

ORRU' (P.C.I.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore per la difesa dell'ambiente.

ERDAS (P.S.I.), *Assessore per la difesa dell'ambiente*. La Giunta accoglie gli emendamenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 122. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 57. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 123. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 58.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 58

Nelle oasi permanenti e nelle zone di ripopolamento può essere autorizzata, in qualsiasi periodo dell'anno e col rispetto di determinate condizioni, la cattura di selvaggina a scopo di ripopolamento e di studio nonché per evitare danni alle colture agricole, per correggere il sovrappollamento di specie faunistiche e altre esigenze venatorie, ecologiche e tecniche delle oasi e zone di ripopolamento interessate.

In tutti i casi la selvaggina catturata, non utilizzata per studio o ricerca, deve essere destinata al ripopolamento.

La cattura è autorizzata, su proposta degli organismi di gestione delle oasi e delle zone di ripopolamento dal Comitato regionale faunistico che ne stabilisce le modalità.

Le operazioni di cattura devono essere effettuate sotto il controllo tecnico dei Comitati comprensoriali faunistici competenti per territorio.

PRESIDENTE. All'articolo 58 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VIRDIS, *Segretario*:

Emendamento soppressivo totale Orrù - Isoni - Puddu Piero:

"Art. 58 — L'articolo 58 è soppresso".
(124)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore per la difesa dell'ambiente.

ERDAS (P.S.I.), *Assessore per la difesa dell'ambiente*. La Giunta accoglie l'emendamento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 124. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 59.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 59

I terreni di proprietà dell'Azienda regionale per le foreste e quelli demaniali, non compresi in oasi permanenti o in zone di ripopolamento, sono aperti alla libera caccia purché non vietata da altre norme della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 60.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 60

L'Amministrazione regionale concede adeguati indennizzi ai conduttori di fondi rustici, compresi nel perimetro delle oasi permanenti e delle zone di ripopolamento ovvero con esso confinanti, per gli eventuali danni provocati alle colture agricole della selvaggina o, comunque, dalla gestione delle "oasi" e "zone" stesse.

La misura dell'indennizzo sarà forfettaria in ragione di ogni ettaro coltivato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 61.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 61

Per ogni capo di selvaggina stanziale o di selvaggina protetta abbattuto o catturato abusivamente, nonché per la vendita e l'acquisto di essa o di sue parti, il trasgressore, oltre alle altre sanzioni previste dalla presente legge, è soggetto ad una ulteriore sanzione amministrativa la cui misura è stabilita anno per anno in appendice al calendario venatorio e per ogni singola specie dall'Assessore regionale competente su proposta del Comitato regionale faunistico.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 62.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 62

I cani trovati a vagare nelle campagne in tempo di divieto di caccia devono essere catturati dagli agenti di vigilanza. Nel periodo in cui è permesso l'uso del cane la cattura deve avere luogo solo quando esso non sia a seguito di persone o sotto la loro sorveglianza.

I cani adibiti alla custodia del gregge possono essere al massimo due ed il custode deve vigilare che essi non si allontanino dal bestiame se non per cause giustificate per la protezione del bestiame stesso.

Colui che essendo tenuto alla custodia anche temporanea di un cane, permette che esso vaghi nella campagna, incorre nella sanzione amministrativa di lire 10.000. La sanzione è raddoppiata nel caso che i cani siano trovati a vagare nelle oasi di protezione.

I cani catturati a norma del presente articolo devono essere dati in custodia al Comitato comunale faunistico competente per territorio verso il quale il proprietario del cane è tenuto al rimborso delle spese di custodia e di mantenimento.

Eseguiti i predetti pagamenti, il cane catturato viene restituito.

Trascorsi 30 giorni, nel caso che il proprietario sia rimasto sconosciuto, il cane rimane di proprietà del Comitato comunale faunistico che ne dispone liberamente.

I trasgressori sono soggetti alle sanzioni previste per la mancata custodia di cani vaganti.

PRESIDENTE. All'articolo 62 sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

VIRDIS, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Isoni - Loretto - Zurru:

"Art. 62 — Il secondo comma dell'articolo 62 è soppresso". (56)

Emendamento soppressivo parziale Orrù - Isoni - Puddu Piero:

"Art. 62 — I commi secondo e terzo sono soppressi". (125)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 56 ha facoltà di illustrarlo.

ISONI (D.C.). L'emendamento numero 56 si intende ritirato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 125 ha facoltà di illustrarlo.

PUDDU PIERO (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Asses-

sore per la difesa dell'ambiente.

ERDAS (P.S.I.), *Assessore per la difesa dell'ambiente*. La Giunta accoglie l'emendamento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 125. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 62. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 63.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 63

Il Comitato regionale faunistico e i Comitati comprensoriali faunistici dispongono di un ufficio di segreteria e di un ufficio tecnico-ispettivo che assolvono rispettivamente ai compiti burocratici-amministrativi e di indagine e controllo tecnico in materia venatoria ed ecologica.

L'organico ed il trattamento economico del personale addetto a tali uffici verranno fissati con successivo regolamento che verrà emanato, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dall'Assessore regionale competente, d'intesa con la Commissione consiliare competente, in armonia alle disposizioni relative al nuovo ordinamento degli uffici e allo stato giuridico del personale dell'Amministrazione regionale.

PRESIDENTE. All'articolo 63 sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

VIRDIS, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Isoni - Loretta - Zurru:

“Art. 63 – Nel comma primo dopo le parole “Il Comitato Regionale Faunistico” sopprimere le parole “e i Comitati Comprensoriali faunistici””. (57)

Emendamento soppressivo totale Orrù - Isoni - Puddu Piero:

“Art. 63 – L'articolo 63 è soppresso”. (126)

ISONI (D.C.). L'emendamento numero 57 è ritirato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 106 ha facoltà di illustrarlo.

ORRÙ (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore per la difesa dell'ambiente.

ERDAS (P.S.I.), *Assessore per la difesa dell'ambiente*. La Giunta accoglie l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 126. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 64.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 64

Ogni organismo comprensoriale, di cui alla legge regionale 1 agosto 1975, n. 33, mette a disposizione dei Comitati faunistici comprensoriali il personale necessario, il cui organico e trattamento economico verrà fissato con successivo regolamento ai sensi dell'articolo 63 della presente legge.

PRESIDENTE. All'articolo 64 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VIRDIS, *Segretario*:

Emendamento soppressivo totale Orrù - Isoni - Puddu Piero:

“Art. 64 — L'articolo 64 è soppresso”.
(127)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

ORRÙ (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore per la difesa dell'ambiente.

ERDAS (P.S.I.), *Assessore per la difesa dell'ambiente*. La Giunta accoglie l'emendamento numero 127.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 127. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 65.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 65

E' istituito il Corpo regionale di Vigilanza Territoriale con il compito di vigilare sul rispetto delle norme in materia di caccia e di pesca, di prevenzione e repressione degli incendi e degli inquinamenti; di tutela ed incremento del patrimonio forestale, e in genere, di difesa paesaggistica ed ecologica nonché di contribuire a garantire la sicurezza e la tranquillità nelle campagne. Il Corpo si articola in unità operative comprensoriali e comunali ed intercomunali.

Il Corpo delle Guardie forestali e delle guardie giurate dell'Azienda foreste demaniali e il

Corpo delle Guardie venatorie, attualmente dipendenti dai Comitati provinciali della caccia, vengono inquadrati nel Corpo regionale di vigilanza territoriale sulla base delle strutture, dell'organico e del trattamento economico che verranno fissati con apposito regolamento con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Commissione consiliare competente.

Le strutture del Corpo di vigilanza territoriale devono garantire la presenza e la disponibilità di un adeguato numero di agenti in ogni area faunistica. Gli agenti devono risiedere di fatto nei Comuni presso i quali sono chiamati a svolgere il loro servizio.

PRESIDENTE. All'articolo 65 sono stati presentati quattro emendamenti.

ANEDDA (M.S.I.-Destra Nazionale). Ritiriamo gli emendamenti numeri 40 e 41.

ISONI (D.C.). Ritiriamo l'emendamento numero 58.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento numero 128.

VIRDIS, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Orrù - Isoni - Puddu Piero:

“Art. 65 — “Con apposita legge regionale verrà istituito il Corpo regionale di Vigilanza territoriale.

Al Corpo saranno attribuite le funzioni e i compiti attualmente di competenza del Corpo regionale delle foreste in base alle norme vigenti, nonché ogni altra competenza di vigilanza, prevenzione e repressione in materia ecologica e venatoria nel territorio della Regione prevista dalla presente legge.

Il Corpo verrà istituito mediante l'utilizzazione dell'attuale Corpo delle guardie forestali, delle Guardie giurate dell'azienda delle foreste demaniali e delle guardie venatorie e del persona-

le attualmente dipendente dai Comitati provinciali della caccia, dopo la soppressione di questi ultimi in attuazione dell'articolo 66 della presente legge.

Con la stessa legge regionale, in armonia alle disposizioni relative al nuovo ordinamento degli uffici e allo stato giuridico del personale dell'Amministrazione regionale, verranno fissati, mediante opportuna ristrutturazione, l'inquadramento e il trattamento economico.

Le strutture del Corpo di vigilanza territoriale devono garantire la presenza e la disponibilità di un adeguato numero di agenti in ogni comprensorio faunistico che dovranno risiedere nei Comuni presso i quali sono chiamati a svolgere i loro servizi" ". (128)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

ORRU' (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore per la difesa dell'ambiente.

ERDAS (P.S.I.), *Assessore per la difesa dell'ambiente*. La Giunta accoglie l'emendamento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 128. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 66.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 66

I comitati provinciali della caccia istituiti a norma dell'articolo 82 del Testo Unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, sono soppressi.

I mezzi ed il personale dei Comitati provinciali della caccia soppressi vengono trasferi-

ti all'Amministrazione regionale che ne dispone l'utilizzazione nel quadro delle strutture previste dalla presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 67.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 67

Le associazioni venatorie e naturalistiche hanno la facoltà di chiedere al Presidente della Regione il riconoscimento di "Agenti di vigilanza territoriale" per quei soci che diano sicuro affidamento di serietà e capacità e che intendano eseguire volontariamente servizi di vigilanza nelle materie di cui al primo comma dell'articolo 65 della presente legge.

Gli agenti volontari devono essere muniti di licenza di porto di fucile anche per uso di caccia e di apposito tesserino rilasciato dal Presidente della Regione.

Non possono essere nominati agenti volontari coloro che nel passato hanno commesso infrazioni alle leggi sulla caccia o al calendario venatorio.

Tutte le autorizzazioni rilasciate alle guardie volontarie venatorie precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono revocate.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 68.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 68

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Corpo regionale di vigilanza territoriale e agli Agenti volontari di vigilanza territoriale, oltreché agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria e alle guardie comunali, urbane e campestri.

Gli agenti volontari di vigilanza territoriale, durante il servizio, possono essere armati solo di pistola e vengono affiancati, di norma, ad uno o più agenti del Corpo regionale di vigilanza territoriale, sotto le cui direttive e controllo devono, comunque, espletare le loro funzioni.

Agli agenti volontari cui venga accertata un'infrazione alle leggi sulla caccia o al calendario venatorio viene revocata l'autorizzazione a svolgere il servizio di vigilanza venatoria.

PRESIDENTE. All'articolo 68 sono stati presentati tre emendamenti.

ISONI (D.C.). Ritiriamo l'emendamento numero 59.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli emendamenti 130 e 131.

VIRDIS, *Segretario*:

Emendamento sostituito parziale Orrù - Isoni - Puddu Piero:

“Art. 68 — Il secondo comma è sostituito dal seguente: “Gli agenti volontari di vigilanza territoriale, durante il servizio possono essere armati solo di pistola. Nelle giornate di caccia possono essere armati anche di fucile. Il servizio deve essere svolto in collaborazione con il Corpo di vigilanza territoriale” ”. (130)

Emendamento aggiuntivo Orrù - Isoni - Puddu Piero:

“Art. 68 — Dopo il terzo comma aggiungere il seguente: “I verbali e i rapporti predisposti dagli ufficiali ed agenti non appartenenti al Corpo territoriale di vigilanza regionale, compresi gli agenti volontari, devono essere trasmessi al comando o ufficio di appartenenza che provve-

derà ad inoltrare gli atti, eventualmente integrati e completati con accertamenti successivi, all'organo indicato nell'art. 71 della presente legge” ”. (131)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

ORRÙ (P.C.I.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore per la difesa dell'ambiente.

ERDAS (P.S.I.), *Assessore per la difesa dell'ambiente*. La Giunta accoglie gli emendamenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 130. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione il testo dell'articolo 68. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 131. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 69.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 69

Durante il servizio di vigilanza gli agenti possono chiedere la presentazione della licenza di caccia, dell'autorizzazione regionale, della polizza assicurativa di cui all'articolo 20 e della eventuale cacciagione, a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia o in esercizio o in attitudine di caccia ai sensi dell'articolo 14.

In caso di contestata infrazione, gli agenti debbono sequestrare le armi e gli arnesi nonché la cacciagione.

I mezzi di trasporto sono considerati strumenti di caccia quando servono direttamente a compiere atti di caccia.

PRESIDENTE. All'articolo 69 è stato presentata un emendamento. Se ne dia lettura.

VIRDIS, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Orrù - Isoni - Puddu Piero:

“Art. 69 — Nel secondo comma sopprimere le parole “le armi e gli arnesi nonché”. Il terzo comma è soppresso”. (132)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

ORRU' (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore per la difesa dell'ambiente.

ERDAS (P.S.I.), *Assessore per la difesa dell'ambiente*. La Giunta accoglie l'emendamento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 132. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'articolo 69. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 70.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 70

Il Comitato regionale faunistico è autorizzato a concedere adeguati premi agli agenti volontari che si siano particolarmente distinti nella loro attività di vigilanza.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 71.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 71

Gli agenti che accertino violazioni alle disposizioni della presente legge, redigono verbale nel quale vanno indicate specificatamente le circostanze dell'accertata infrazione e ne trasmettono copia al Comitato regionale faunistico, che ne dà comunicazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al trasgressore ove l'infrazione non sia stata personalmente contestata.

Se fra le cose sequestrate si trovi selvaggina viva o morta, gli agenti la consegnano al Comitato comprensoriale faunistico che provvede a liberare in località adatta la selvaggina viva e ad assegnare la selvaggina morta ad istituti di beneficenza.

Quando la selvaggina viva sia sequestrata in campagna, gli agenti la liberano sul posto.

Si applicano gli articoli 3, 4, 6 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

PRESIDENTE. All'articolo 71 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VIRDIS, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Orrù - Isoni - Puddu Piero:

“Art. 71 — Nel secondo comma sostituire le parole da “se fra le cose” a “la consegnano”

con le parole "la selvaggina viva o morta eventualmente sequestrata deve essere consegnata" ".
(133)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

ORRU' (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore per la difesa dell'ambiente.

ERDAS (P.S.I.), *Assessore per la difesa dell'ambiente*. La Giunta accoglie l'emendamento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento 133, sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 71. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 72.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 72

Nel caso in cui non sia stato possibile, per fatto imputabile al trasgressore, eseguire il sequestro delle armi o degli strumenti di caccia, leciti o illeciti, la misura minima della sanzione amministrativa è raddoppiata.

PRESIDENTE. All'articolo 72 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VIRDIS, *Segretario*:

Emendamento soppressivo totale Orrù - Isoni - Puddu Piero:

"Art. 72 - L'articolo 72 è soppresso".
(134)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

ORRU' (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore per la difesa dell'ambiente.

ERDAS (P.S.I.), *Assessore per la difesa dell'ambiente*. La Giunta accoglie l'emendamento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 134. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 73.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 73

E' ammesso il pagamento con effetto liberatorio per tutti gli obbligati di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 74.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 74

Quando non abbia avuto luogo il pagamento ai sensi dell'articolo precedente, il Comitato regionale faunistico, al quale gli interessati possono far pervenire scritti difensivi entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, se ritiene fondato l'accertamento determina con provvedimento motivato, da notificarsi agli interessati a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno la somma dovuta per la violazione entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate solidalmente.

L'ingiunzione di pagamento prefigge un termine non inferiore a trenta giorni per il pagamento stesso che dovrà effettuarsi in favore della Tesoreria della Regione autonoma della Sardegna a mezzo di bollettino di conto corrente postale.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

In caso di mancato pagamento nel termine prescritto, il Comitato regionale faunistico procede alla riscossione della somma dovuta mediante esecuzione forzata.

Si applicano le norme del Testo Unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e le disposizioni di cui al quarto, quinto, sesto settimo e ottavo comma dell'articolo 9 della legge 3 maggio 1967, n. 317.

In caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un quarto per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 75.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 75

Il mancato pagamento delle sanzioni

amministrative di cui alla presente legge comporta la confisca dei mezzi di caccia nonché della selvaggina; tale confisca non si estende al cane.

Il mancato pagamento, importa, altresì la revoca dell'autorizzazione regionale di caccia quando l'infrazione è stata commessa in tempo di divieto generale o con armi o arnesi vietati o nelle ore notturne da bordo di automezzi o velivoli ovvero in oasi di protezione o in zona di ripopolamento o in altre zone vietate a norma della presente legge ovvero a danno della selvaggina stanziale.

A tale revoca è soggetto anche il colpevole di incidenti che abbiano procurato gravi danni a sé o a terzi in conseguenza dell'imprudente uso dell'arma nonché il colpevole di incendi o di inquinamento che abbiano provocato gravi danni alle colture o all'ambiente naturale.

PRESIDENTE. All'articolo 75 sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

VIRDIS, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Orrù - Isoni - Puddu Piero:

"Art. 75 - Nel primo comma sopprimere le parole "dei mezzi di caccia nonché" ". (135)

Emendamento soppressivo parziale Orrù - Isoni - Puddu Piero:

"Art. 76 - Il terzo comma è soppresso." (136)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore per la difesa dell'ambiente.

ERDAS (P.S.I.), *Assessore per la difesa dell'ambiente*. La Giunta accoglie gli emendamenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 135. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 136. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 75. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 76.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 76

Indipendentemente dall'obbligo fatto agli agenti di vigilanza dall'articolo 2 del Codice di Procedura Penale, il Comitato regionale faunistico trasmette al Pretore il processo verbale di accertamento di trasgressione, per il procedimento di competenza, quando nell'infrazione si ravvisino gli estremi di reato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 77.

VIRDIS, *Segretario*:

TITOLO SESTO

Associazioni venatorie

Art. 77

L'Assessore regionale competente in materia di caccia, sentito il parere del Comitato regionale faunistico, può concedere contributi alle Associazioni venatorie, regionali e provinciali, per le attività di vigilanza organizzative, educative, turistiche e sportive praticate in Sarde-

gna.

PRESIDENTE. All'articolo 77 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VIRDIS, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Orrù - Isoni - Puddu Piero:

“Art. 77 — Dopo la parola “faunistico” inserire “e il parere della Commissione consiliare competente”. Alla fine aggiungere il seguente comma: “E' vietata l'iscrizione a più di un'associazione venatoria” ”. (142)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

ORRÙ (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore per la difesa dell'ambiente.

ERDAS (P.S.I.), *Assessore per la difesa dell'ambiente*. La Giunta accoglie l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 142. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 77. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

E' stato presentato un emendamento che chiameremo articolo 77 *bis* a firma di Isoni, Orrù e più. Se ne dia lettura.

VIRDIS, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Orrù - Isoni - Puddu Piero:

“Art. 77 *bis* — Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge si aggiungono (non sono alternative) alle sanzioni penali quando il fatto sia previsto dalla legge come reato”. (144)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

ORRU' (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore per la difesa dell'ambiente.

ERDAS (P.S.I.), *Assessore per la difesa dell'ambiente*. La Giunta accoglie l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 144: articolo 77 *bis*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Ha domandato di parlare l'onorevole Monni per una breve dichiarazione su un errore materiale. Ne ha facoltà.

MONNI P. SERAFINO (D.C.). Non è il momento di celebrare una grande battaglia che sta vincendo il Consiglio regionale, debbo solo dire che c'è da correggere un errore materiale in cui siamo incorsi nel formulare definitivamente l'articolo 54 *bis* che il Consiglio ha già votato. Si tratta di specificare la indicazione che è contenuta nel primo capoverso: nell'ultimo periodo dove è scritto: “tali zone non potranno superare ...” eccetera, bisogna intendere “la estensione di tali zone non potrà superare complessivamente 1/7 della superficie globale della Sardegna, né 1/7 del comprensorio interessato”.

PRESIDENTE. Se ne terrà conto in sede di coordinamento.

Si dia lettura dell'articolo 78.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 78

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977 è istituito il seguente capitolo:

20605 - Versamenti dei cacciatori per il rilascio delle autorizzazioni regionali di caccia
L. 600.000.000

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977, la denominazione del Cap. 20709 è così modificata e lo stanziamento così incrementato:

20709 - Somme riscosse per sanzioni amministrative in applicazione della legge regionale sulla protezione della fauna e sull'esercizio della caccia. Proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme di polizia forestale e delle norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi (art. 11 comma 3°, legge 1° marzo 1975, n. 47).

Proventi delle sanzioni amministrative e delle spese pecuniarie per le violazioni già punibili soltanto con la pena dell'ammenda o, oltre a questa, con una pena pecuniaria (art. 13, comma secondo, legge 24 dicembre 1975, n. 706).

L. 15.000.000

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il 1977 sono istituiti i seguenti capitoli:

Capitolo 16620 - Compensi al laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna e agli Istituti universitari specializzati per consulenze tecniche in attesa della istituzione presso l'Istituto zootecnico e caseario della Sardegna del Servizio regionale di studio e allevamento della selvaggina (art. 12)

L. 40.000.000

Capitolo 16654 - Indennizzo ai conduttori di fondi rustici per i danni dovuti al mancato uso di erbicidi, pesticidi, insetticidi clororganici, di

sostanze chimiche o esplodenti che possano mettere in pericolo la vita della fauna selvatica o conseguenti al divieto di scaricare, nelle acque e nei terreni accessibili alla fauna selvatica, sostanze o residui che possano essere letali per la fauna stessa (art. 27); indennizzo ai conduttori di fondi rustici compresi nel perimetro delle oasi permanenti e delle zone di ripopolazione con esso confinanti, per i danni alle colture agricole provocati dalla selvaggina (art. 60)

L. 10.000.000

Capitolo 16655 - Contributi al Comitato regionale faunistico per il suo funzionamento, per l'assolvimento dei compiti affidatigli e per la difesa e la propaganda del patrimonio faunistico della Sardegna, per il rilascio delle autorizzazioni regionali per l'esercizio della caccia, per la compilazione dell'anagrafe dei cacciatori autorizzati ad esercitare la caccia in Sardegna e dei trasgressori alla presente legge regionale, per la vigilanza venatoria, per il pagamento delle Guardie forestali e Guardie venatorie, già dipendenti dai Comuni provinciali della caccia, per la concessione di premi agli agenti volontari che si siano particolarmente distinti nelle attività di vigilanza

L. 1.500.000.000

Capitolo 16656 - Contributi alle Associazioni venatorie regionali e provinciali per le attività di vigilanza, organizzative, educative, turistiche e sportive praticate in Sardegna.

L. 10.000.000

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977 è soppresso il Capitolo 16630.

Le disponibilità esistenti sul conto di competenza del Capitolo 16630 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il 1977 sono trasferite al Capitolo 16655 dello stesso stato di previsione.

Le spese per l'attuazione della presente legge, valutate in complessive lire 1.550.000.000, fanno carico ai Capitoli 16620, 16654, 16655 e 16656 a favore dei quali è stornata la somma di lire 945.000.000 dal Capitolo 17904 (lettera

b) dell'elenco n. 4) dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento finanziario numero 143, sostitutivo totale dell'articolo 78.

VIRDIS, Segretario:

Emendamento sostitutivo totale Orrù - Isoni - Puddu Piero:

"Art. 78 — Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977 è istituito il seguente capitolo:

20605 - Versamenti dei cacciatori per il rilascio delle autorizzazioni regionali di caccia
lire 600.000.000

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977, la denominazione del Capitolo 20709 è così modificata e lo stanziamento così incrementato:

20709 - Somme riscosse per sanzioni amministrative in applicazione della legge regionale sulla protezione della fauna e sull'esercizio della caccia. Proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme di polizia forestale e delle norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi (art. 11 comma 3°, legge 1° marzo 1975, n. 47). Proventi delle sanzioni amministrative e delle spese pecuniarie per le violazioni già punibili soltanto con la pena dell'ammenda o, oltre a questa, con una pena pecuniaria (art. 13, comma secondo, legge 24 dicembre 1975, n. 706)

lire 15.000.000

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per i 1977 sono istituiti i seguenti capitoli:

Capitolo 16620 - Compensi al laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna e agli Istituti universitari specializzati per consulenze

tecniche in attesa della istituzione presso l'istituto zootecnico e caseario della Sardegna del Servizio regionale di studio e allevamento della selvaggina (art. 12)

lire 40.000.000

Capitolo 16654 - Indennizzo ai conduttori di fondi rustici compresi nel perimetro delle oasi permanenti e delle zone di ripopolamento con esso confinanti per i danni alle colture agricole provocati dalla selvaggina (art. 60)

lire 10.000.000

Capitolo 16655 - Contributo al Comitato regionale faunistico per il suo funzionamento, per l'assolvimento dei compiti affidatigli e per la difesa e la propaganda del patrimonio faunistico della Sardegna, per il rilascio delle autorizzazioni regionali per l'esercizio della caccia, per la compilazione dell'anagrafe dei cacciatori autorizzati ad esercitare la caccia in Sardegna e dei trasgressori alla presente legge regionale, per la concessione di premi agli agenti volontari che si siano particolarmente distinti nelle attività di vigilanza

lire 300.000.000

Capitolo 16656 - Contributi alle Associazioni venatorie regionali e provinciali per le attività di vigilanza, organizzazione, educative, turistiche e sportive praticate in Sardegna.

lire 10.000.000

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Capitolo 16630 - Contributi anche straordinari, ai Comitati provinciali della caccia per il loro funzionamento e per l'assolvimento dei compiti loro affidati e per l'attuazione del controllo sull'esercizio venatorio e sul funzionamento delle riserve e delle zone di ripopolamento e cattura della selvaggina; premi agli agenti maggiormente distinti nel servizio di vigilanza; contributi per l'esercizio delle zone di ripopolamento e cattura;

premi alle riserve praticanti intensivi allevamenti di selvaggina, premi di cattura e contributi e sussidi a favore di enti e privati ai fini del testo unico delle norme sulla protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia (artt. 54, comma quarto, 61, 80, 92 e 93, T.U. approvato con R.D. 5 giugno 1939, n. 1916, e L.R. 30 marzo 1957, n. 30)

lire 1.200.000.000

In diminuzione:

Capitolo 17904 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuova disposizione legislativa:

— lire 945.000.000

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 16620, 16630, 16654, 16655 e 16656 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi". (143)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

ORRU' (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore per la difesa dell'ambiente.

ERDAS (P.S.I.), *Assessore per la difesa dell'ambiente*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento finanziario numero 143. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 79.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 79

Le riserve di caccia di cui all'articolo 43 del Testo Unico 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni, sono soppresse.

All'atto dell'entrata in vigore della presente legge tutte le riserve private, sociali e consortili sono trasformate in zone di ripopolamento e cattura in attesa del nuovo riassetto che verrà dato al territorio dal Comitato regionale faunistico e dai Comitati comprensoriali faunistici.

PRESIDENTE. All'articolo 79 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VIRDIS, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Orrù - Isoni - Puddu Piero:

“Art. 79 – Le riserve di caccia non consorziali e non sociali sono soppresse dalla data di entrata in vigore della presente legge e trasformate in zone di ripopolamento e cattura, in attesa del nuovo riassetto che verrà dato al territorio dal Comitato regionale faunistico e dai Comitati comprensoriali faunistici.

Sono altresì soppresse le riserve consorziali superiori ai 500 ettari e che abbiano un numero di soci inferiore a 16.

Le riserve di caccia consorziali non potranno essere rinnovate alla scadenza del decreto di concessione e saranno automaticamente trasformate in zone di ripopolamento, in attesa del nuovo riassetto che verrà dato dal Comitato regionale faunistico e dai Comitati comprensoriali faunistici.

Nell'annata venatoria precedente la scadenza, l'esercizio della caccia nelle riserve consorziali e sociali deve essere effettuato sotto la diretta sorveglianza del Corpo regionale.

La caccia potrà essere esercitata soltanto da coloro che risultino soci alla data di entrata in vigore della presente legge”. (137)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

ORRU' (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore per la difesa dell'ambiente.

ERDAS (P.S.I.), *Assessore per la difesa dell'ambiente*. L'articolo 79, al secondo comma detta: “Sono altresì soppresse le riserve consorziali”. Manca il termine “e sociali”. Come pure al terzo comma manca lo stesso termine “e sociale” dopo “riserve di caccia consorziali”. Perché abbiamo inteso regolamentare con l'articolo 79 che è un sostitutivo totale, l'abolizione delle riserve di caccia non consorziali e non sociali.

PRESIDENTE. Se l'Assemblea è d'accordo metto in votazione con questa precisazione l'emendamento 137 all'articolo 79.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 80.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 80

I Comitati provinciali della caccia e il Comitato regionale della caccia, costituiti a norma del Testo Unico 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni esercitano le loro funzioni fino alla costituzione degli organismi previsti dalla presente legge.

PRESIDENTE. All'articolo 80 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VIRDIS, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Orrù - Isoni - Puddu Piero:

“Art. 80 – Il Comitato regionale ed i Comitati provinciali della caccia, costituiti a norma

del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, esercitano le loro funzioni, nonché quelle attribuite dalla presente legge rispettivamente al Comitato regionale faunistico ed al Comitato comprensoriale faunistico, fino alla costituzione dei predetti organismi". (138)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

ORRU' (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore per la difesa dell'ambiente.

ERDAS (P.S.I.), *Assessore per la difesa dell'ambiente*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento 138, sostitutivo totale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

E' stato presentato l'emendamento numero 139 a firma Orrù - Isoni - Puddu Piero che diventa l'articolo 80 *bis*. Se ne dia lettura.

VIRDIS, *Segretario*:

"Art. 80 *bis* — Dopo l'articolo 80 inserire il seguente articolo: "Fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui al precedente articolo 65 per i compiti e le funzioni derivanti dalla applicazione della presente legge, viene utilizzato il personale tecnico ed amministrativo dell'attuale Corpo forestale, dell'Azienda delle foreste demaniali e dei Comitati provinciali della caccia.

Detto personale potrà essere dislocato territorialmente dal competente Assessore a seconda delle accertate esigenze.

Per le ulteriori esigenze potrà essere utilizzato il personale dipendente della Regione o da suoi Enti, resosi comunque disponibile..

E' consentita altresì la collaborazione prestata volontariamente dalle associazioni venato-

rie attraverso i loro associati o dipendenti" ". (139)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

ORRU' (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore per la difesa dell'ambiente.

ERDAS (P.S.I.), *Assessore per la difesa dell'ambiente*. La Giunta accoglie l'emendamento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 139. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

E' stato presentato l'emendamento numero 140 che diventa l'articolo 80 *ter*. Se ne dia lettura.

VIRDIS, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Orrù - Isoni - Puddu Piero:

"Art. 80 *ter* — Dopo l'articolo 80 *bis* aggiungere il seguente articolo: "Chiunque detenga, alla data di entrata in vigore della presente legge, trofei di animali selvatici dei quali è vietata la cattura e l'uccisione, è tenuto a presentare denuncia, entro 60 giorni, al Comune dove i trofei sono detenuti; chi non provveda alla denuncia è soggetto alle sanzioni previste dall'articolo 48 *bis*" ". (140)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

ORRU' (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Asses-

sore per la difesa dell'ambiente.

ERDAS (P.S.I.), *Assessore per la difesa dell'ambiente*. La Giunta accoglie l'emendamento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 140. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 81.

VIRDIS, *Segretario*:

Art. 81

Cessano di avere applicazione, in Sardegna, tutte le norme di legge statali in materia di caccia, ad eccezione di quelle richiamate dalla presente legge.

Le leggi regionali 30 marzo 1957, n. 30, 19 ottobre 1962, n. 15 e 1° settembre 1976, n. 42, sono abrogate.

PRESIDENTE. All'articolo 81 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VIRDIS, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Orrù - Isoni - Puddu Piero:

"Art. 81 — Il primo comma è soppresso".
(141)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

ORRÙ' (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore per la difesa dell'ambiente.

ERDAS (P.S.I.), *Assessore per la difesa dell'ambiente*. La Giunta accoglie l'emendamen-

to.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 141. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione il testo dell'articolo 81. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul testo unificato delle proposte di legge: "Sulla protezione della fauna e l'esercizio della caccia in Sardegna"; "Protezione della selvaggina ed esercizio della caccia in Sardegna"; "Sulla protezione della fauna e l'esercizio della caccia in Sardegna"; "Regolamento dell'esercizio della caccia in Sardegna".

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti e votanti	49
maggioranza	25
favorevoli	28
contrari	20
voti nulli	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Anedda - Are - Asara - Berlinguer - Biggio - Cardia - Careddu - Corona - Corrias - Dessanay - Erdas - Fadda - Floris Severino - Ghinami - Gianoglio - Granese - Isola - Isoni - Lippi - Loffredo - Loretu - Macis - Maddalon - Mancosu - Marini - Marraccini - Marras - Medde - Mela - Melis Egidia - Monni Pietro Serafino - Monni Pietro - Muledda - Mura - Muravera - Orrù - Piredda - Puddu Mario - Puddu Piero - Puggioni - Rais - Schintu - Serra - Sini - Spina - Tronci - Usai -

VII LEGISLATURA

CCX SEDUTA

19 MAGGIO 1977

Virdis - Zurru).

PRESIDENTE. Il Consiglio sarà riconvocato a domicilio.

La seduta è tolta alle ore 22 e 05.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Irene Zurrida